

loro ispezioni , restano durante il loro impiego esentati da ogni opera detta di Castello, e da ogni Piovego Personale.

Settimo. Vengono risolutamente incaricati gli Uomini di Comun, e Meriga, egualmente che il Ministro di Corte a dover portare le loro Denonzie a questo Offizio di Sanità, semprechè riesca loro di rilevare, che sia stato da chicchessia accoppato, o disposto qualche Animale ammalato, o morto senza l'intervento, e presenza delli suddetti Deputati; e mancando li detti Uomini di Comun, e Meriga di portare tali Denonzie, se dall'Officio venirà scoperta la loro volontaria ommissione, incorreranno nelle Penalità qui sotto dichiarite.

Ottavo. Rispetto a questo tanto geloso argomento, saranno ammesse le Denonzie secrete, le quali serviranno di fondamento per la formazione di apposito Processo sopra il fatto, colle medesime rassegnato, che dovrà essere immediatamente per il detto Offizio di Sanità incoato, e proseguito, e perciò restano precettati tutti li Sudditi di questo Contado a dover notificare all'Offizio suddetto quanto sarà a loro notizia, ed avrà rapporto alli riguardi di Sanità: E venendo dal Processo di scoprirsi alcuno mancante di tali Denonzie, ed esser perciò Reo o di una trascuranza sempre correggibile, o di una connivenza per l'occultazione di quanto può esser